



Ministero dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 546
Spedito il 04.04.07

All'On.le Ministro
S E D E

OGGETTO: Mozione sulle chiamate dirette.

Adunanza del 03.04.2007

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto l'art. 1, c. 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230;
Preso visione della nota del Ministro del 19 marzo 2007 relativa al tema dell'applicazione della normativa sulle chiamate dirette;
Richiamato il parere generale n. 121 già espresso dal precedente CUN;
Sentiti i Relatori;
Dopo lunga e approfondita discussione sul merito della nota

PRENDE ATTO

che "la non chiara e felice formulazione della legge" pone una barriera insormontabile ad un'interpretazione dell'art. 1 comma 9 della legge 230/2005 che sia univoca e tale da eliminare ogni possibile ambiguità. Di questo è infatti prova l'inconciliabilità dei pareri, peraltro autorevoli per la provenienza, purtroppo contrastanti o meglio contraddittori nella sostanza delle loro implicazioni, in particolare per ciò che riguarda l'applicabilità delle procedure di chiamata diretta al caso di studiosi stranieri, o italiani impegnati all'estero, che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero un periodo di docenza nelle università italiane, ma non abbiano conseguito all'estero un'idoneità accademica di pari livello. A fronte di questa discordanza strutturale del testo legislativo, il CUN ritiene necessario che si giunga quanto prima a una riformulazione legislativa o a una formale interpretazione del disposto del suddetto comma per quanto concerne i punti controversi da parte degli organismi istituzionalmente preposti (Consiglio di Stato). Ciò premesso il CUN esprimerà per ciascun singolo caso una valutazione che riguardi separatamente la presenza o l'assenza:

- a) del rispetto del limite del 10% dei posti di professore ordinario o associato;
- b) dell'idoneità accademica estera di pari livello;
- c) dell'attestazione dello svolgimento del periodo di docenza nelle università italiane a seguito di chiamata autorizzata dal Ministero;
- d) del requisito di una peculiarità di contributi del candidato tale da giustificare il ricorso alla procedura di chiamata diretta, che il CUN stesso ha voluto evidenziare nel proprio parere generale n. 121 del 28.07.2006 e che il Ministro ha richiamato nella propria nota del 19.03.2007.

Il CUN ribadisce infine la necessità e l'urgenza di un diverso assetto normativo e procedurale dell'intera materia, a partire dall'eliminazione degli effetti distorsivi che derivano dall'eccessiva incentivazione finanziaria alle chiamate dirette, in particolare rispetto alle chiamate per chiara fama e alla mobilità.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

F.TO VALEO

F.TO LENZI